

Modifica del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese.

Fine registrazione delle importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 100 del 1° aprile 2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/477, della Commissione del 31 marzo 2020, che modifica, a decorrere dal 2 aprile 2020, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Come si evince dalla lettura del suddetto regolamento, la Commissione, a seguito dell'inchiesta antielusione avviata con il Reg.to di esecuzione (UE) 2019/1584, ha concluso che il dazio antidumping definitivo, istituito dal Reg.to (UE) n. 1343/2013, prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 (misure in vigore), sulle importazioni di perossisolfati originari della Repubblica popolare cinese, è stato eluso attraverso pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita effettuate per il tramite della società cinese "ABC Chemicals Shanghai Co, Ltd.", esentata dal dazio antidumping in questione (Cadd A820).

Pertanto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, il dazio antidumping eluso applicabile a «tutte le altre società» è stato esteso alle importazioni dello stesso prodotto dichiarato di fabbricazione della predetta Società "ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd", in quanto tali prodotti sono risultati in realtà fabbricati dalla società Hongguan, che non è soggetta a un'aliquota individuale del dazio (bensì all'aliquota prevista per «tutte le altre società»).

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping 2016/1036, le misure estese devono quindi applicarsi anche alle importazioni entrate nell'Unione nell'ambito della registrazione imposta dal regolamento di apertura dell'inchiesta (Reg.to UE 2019/1584).

Al riguardo, si fa pertanto presente che:

- Il dazio antidumping definitivo del **71,8%** applicabile a «tutte le altre società», a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del vigente regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20), originari della Repubblica popolare cinese, è esteso, a decorrere dal 27 settembre 2019, alle importazioni dei prodotti in questione fabbricati dalla Società cinese "ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd" (che mantiene il codice addizionale Taric A820).

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 è sostituita dalla tabella seguente:

Società	Aliquota dazio antidumping	Codice addizionale Taric
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai	71,8%	A820
United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai	24,5%	A821
Tutte le altre Società	71,8%	A999

- Il dazio esteso del 71,8% deve essere altresì riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, per i prodotti fabbricati dalla società "ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd." (v. Tar 52/2019).
- La registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 deve essere interrotta.
- Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del regolamento (UE) 2020/477, allegato alla presente comunicazione.

*N. TAR 2020 – 017 - N. PROTOCOLLO 106225/RU del 2 aprile 2020
DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/477 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo del 71,8% applicabile a «tutte le altre società», istituito a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842 90 80 20) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd con il codice aggiuntivo TARIC A820 a decorrere dal 27 settembre 2019. È mantenuto il suo codice aggiuntivo TARIC A820 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39.

2. La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 è sostituita dalla tabella seguente:

Società	Dazio (%)	Codice aggiuntivo TARIC
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai	71,8	A820
United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai	24,5	A821
Tutte le altre società	71,8	A999

3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, per la società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

4. L'importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall'applicazione del dazio antidumping del 71,8 % applicabile a «tutte le altre società». Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2020.